

Ai gentili clienti**Loro sedi**

Per le auto storiche tra 20 e 30 anni sempre dovuto il pagamento del bollo auto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **la Legge di stabilità per il 2015 ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2015, l'abrogazione dell'esenzione della tassa automobilistica** (c.d. bollo auto) **per i veicoli di oltre vent'anni** considerati di particolare interesse storico e collezionistico, in precedenza riconosciuta dall'art. 63 co.2 della L. 21.11.2000 n. 342. Pertanto, **dall'1.1.2015 non potranno più godere dell'esenzione dal c.d. "bollo auto" i veicoli** (sia autoveicoli che motoveicoli) **con più di vent'anni: i) costruiti specificamente per le competizioni; ii) costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica; iii) costruiti in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; iv) che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico** in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, che non appartengono a nessuna delle fattispecie sopra elencate. **Continueranno, invece, a godere dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent'anni. Su tale novità si è espresso, nel recente passato, anche il Ministero dell'Economie e delle Finanze** (circolare n. 4/DF del 1 aprile 2015), **il quale ha fornito opportuni chiarimenti in ordine alla compatibilità di tali norme regionali con le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015.** In particolare, **il MEF ha ritenuto che le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto storiche sono incompatibili con la disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate. Tale presa di posizione è stata, infine, nuovamente confermata nel corso di un recente question time** (interrogazione - Camera dei Deputati - 29 ottobre 2015 5-06820), con l'effetto che **i cittadini possessori di auto storica tra i**

venti e i trenta anni sono direttamente obbligati al pagamento del bollo auto 2015, a prescindere quindi da qualsiasi diversa decisione regionale.

Premessa

La tassa automobilistica (più comunemente denominata "bollo auto") è dovuta periodicamente, di anno in anno, **dal proprietario del veicolo in ragione del possesso e indipendentemente dall'utilizzo del medesimo su strade pubbliche.**

Osserva

Erano, comunque, **previste alcune esenzioni a favore di particolari categorie di veicoli**, tra i quali si annoveravano **le autovetture ed i motocicli di particolare interesse storico artistico.**

Ebbene, **tra le novità contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015**, in vigore dal 01.01.2015, è prevista **l'abrogazione dell'esenzione** dal pagamento della **tassa automobilistica per i soli veicoli di oltre vent'anni** considerati di particolare interesse storico e collezionistico: **nulla cambia per quanto concerne le altre esenzioni previste per altre tipologie di veicoli.**

Esenzioni tassa circolazione automobilistica: regime vigente sino al 31.12.2014

Prima delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, **i casi di esclusioni dal pagamento della tassa automobilistica erano disciplinati**, nel contesto **dell'art. 63 della L. 21.11.2000 n. 342**, che riconosceva un trattamento particolare di favore (esenzione totale dal pagamento della tassa di circolazione), **per i seguenti autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e artistico.**

Veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da almeno trent'anni.

La prima esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, prevista dal comma 1 della citata disposizione (art. 63 della L. 21.11.2000 n. 342), riguarda **i veicoli ed i motoveicoli**, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, **costruiti da almeno trent'anni.**

Osserva

Sul punto, si precisa, che i **veicoli ed i motoveicoli sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica** a decorrere dall'anno in cui si **compie il trentesimo anno dalla loro**

costruzione (art. 63 co. 1 della L. 342/2000). Salvo prova contraria, ai fini dell'esenzione, i **veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.**

Ai sensi dell'art. 63 co. 4 della L. 342/2000, **per i veicoli con più di trent'anni**, che vengono messi in circolazione su strade pubbliche, **si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria in misura fissa:**

- a **titolo di tassa di circolazione;**
- da **versare anteriormente alla messa in circolazione** (in qualsiasi mese dell'anno);
- **indipendentemente dalla potenza del motore.**

Ciascuna regione, è libera di disciplinare la **misura e le modalità di versamento della suddetta tassa** forfettaria dovuta dalle auto e delle moto con più di 30 anni e, per tale motivo, **prima di procedere al pagamento del tributo è opportuno contattare l'ufficio tributi della Regione di appartenenza.**

Osserva

A titolo esemplificativo, si precisa che, **la regione Emilia Romagna** (Legge Regionale 15/2012) **prevede**, per detti autoveicoli, **l'esenzione automatica dal versamento della tassa di circolazione**, nel senso che **non è necessario presentare a tali fini alcuna domanda** (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Nel caso in cui un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una **tassa di circolazione forfettaria di Euro 25,82 per gli autoveicoli ed Euro 10,33 per i motoveicoli.** Sempre secondo quanto determinato dalla regione Emilia Romagna, la tassa forfettaria di cui trattasi:

- **è dovuta per l'intera annualità** e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento;
- **non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato**, senza mai circolare su aree pubbliche (la ricevuta del pagamento della tassa di circolazione deve essere esibita agli organi di polizia in caso di controllo).

Veicoli costruiti da oltre vent'anni e di particolare interesse storico artistico

La suddetta esenzione era estesa, per espressa previsione normativa (art. 63 co. 2 della L.342/2000), **anche ai veicoli costruiti da oltre vent'anni e di particolare interesse storico artistico.**

Sempre nel contesto della suddetta disposizione, venivano definite le caratteristiche che avrebbero dovuto possedere i veicoli per definirsi di particolare interesse storico e collezionistico.

Caratteristiche dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico

Veicoli costruiti specificamente per le competizioni

Veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre

Veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie sopra indicate, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume

Peraltro, per essere considerati veicoli storici ultraventennali, **gli autoveicoli e motoveicoli** di cui trattasi **avrebbero dovuto possedere anche le seguenti caratteristiche:**

- **essere stati costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta** (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- **non essere adibiti ad uso professionale** o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Per richiedere i benefici fiscali (esenzione dal pagamento della tassa di circolazione) **sarebbe stato sufficiente**, così come precisato dall'agenzia delle entrate, **soltanto un'autocertificazione:** *"Per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione possa essere documentata anche tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000".*

Osserva

Alcune regioni (es. Regione Emilia Romagna), **ai fini del riconoscimento dell'esenzione in parola**, richiedevano soltanto che tali autoveicoli e motoveicoli **fossero iscritti in uno dei registri ASI**, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (in tal caso, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche **sarebbe stata prodotta dalla Regione medesima**).

Altre esenzioni applicabili per particolari autoveicoli

Oltre ai suddetti veicoli di interesse storico artistico, **risultano espressamente esentati dal pagamento del tributo in argomento**, a norma dell'art. 17 del testo unico delle legge sulle tasse automobilistiche le **seguenti tipologie di veicoli**.

Art. 17 "esenzioni permanenti" del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche

Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

I veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile.

Gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile.

Gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi.

Gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio.

Gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza.

I motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; si tratta sostanzialmente degli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia a condizione di reciprocità di trattamento.

I velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozette, i motocicli leggeri e le motocarrozette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa.

Novità della legge di stabilità 2015

Ebbene, **tra le novità contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015 rientra l'abrogazione dell'esenzione per i soli veicoli di oltre vent'anni** considerati di particolare

interesse storico e collezionistico Pertanto, **dall'1.1.2015 non potranno più godere dell'esenzione dal c.d. "bollo auto" i veicoli** (sia autoveicoli che motoveicoli) **con più di vent'anni:**

- **costruiti specificamente per le competizioni;**
- **costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica;**
- **costruiti in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;**
- **che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico** in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, che non appartengono a nessuna delle fattispecie sopra elencate.

Osserva

È ovvio che **il pagamento della tassa di circolazione** (dovuta anche in caso di non utilizzo del mezzo), **esonera i proprietari di detti autoveicoli dal pagamento della tassa forfettaria** in precedenza prevista, **qualora l'autoveicolo in parola fosse utilizzato su strada o su aree pubbliche.**

| Tipologie di autoveicoli | Esenzione bollo auto fino 31.12.2014 | Esenzione bollo auto dal 01.01.2015 |
|---|---|--|
| Autoveicoli e motocicli ultratrentennali | Si | Si |
| Autoveicoli e motocicli ventennali | Si | No |
| Autoveicoli del Presidente della Repubblica; Autoveicoli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, Autobus e autoscafi che effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico Autocarri e autoscafi destinati esclusivamente al servizio di estinzione degli incendi per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie; Autoveicoli per disabili Ecc.. | Si | Si |

Chiarimenti ministeriali

Su tale novità si è espresso il **Ministero dell'Economie e delle Finanze (circolare n. 4/DF del 1 aprile 2015)**, il quale ha fornito opportuni **chiarimenti in ordine alla compatibilità di tali norme regionali con le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015**. Infatti, alcune **leggi regionali**, in ossequio alle previgenti disposizioni statali, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, abrogati dalla legge di stabilità per il 2015, **avevano comunque disposto l'esenzione dal pagamento** della tassa automobilistica **per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico**. In risposta a tale richiesta di chiarimento, il **MEF** ha ritenuto che **le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'esenzione dal pagamento** delle tasse automobilistiche per le auto storiche **sono incompatibili con la disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate**.

Tale conclusione è, del resto, **avvalorata dalla stessa Corte Costituzionale che**, esaminando alcune norme regionali proprio in materia di tasse automobilistiche, **ha espressamente precisato che**:

→ *"va escluso che la Regione ... abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione"* (sentenza n. 296 del 26 settembre 2003);

→ *"Tale disposizione ... introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale ... Anche in tal caso la norma regionale impugnata interviene, dunque, su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e deve essere conseguentemente dichiarata illegittima per la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione."* (sentenza n. 455 del 23 dicembre 2005).

Osserva

Dunque, **per il Dipartimento delle Finanze non è possibile sostenere che le Regioni possano intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un'esenzione che non è più prevista dalla legislazione statale**.

Una norma regionale di tale tenore finirebbe per incidere sia sulla soggettività passiva, sia sull'individuazione delle fattispecie imponibili delle tasse in questione, cioè sugli elementi caratterizzanti del tributo, la cui individuazione è, invece, riservata alla legge statale e sarebbe, pertanto, suscettibile di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117,

comma 2, lettera e) della Costituzione.

Tale presa di posizione è stata, infine, nuovamente confermata nel corso di un recente question time (interrogazione - Camera dei Deputati - 29 ottobre 2015 5-06820). In particolare, è stato ribadito che **le norme delle leggi regionali che prevedono ancora l'esenzione per le auto di interesse storico sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate**. Con la conseguenza **che i cittadini possessori di auto storica tra i venti e i trenta anni sono direttamente obbligati al pagamento del bollo auto 2015, a prescindere quindi da qualsiasi diversa decisione regionale**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO